

# Decreto sui contributi alla formazione 2020

E' stato pubblicato, sulla gazzetta ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021, ed è ora in vigore, **il nuovo decreto per i contributi alla formazione** nel settore dell'autotrasporto per il 2020, con uno stanziamento complessivo di **5 milioni** di euro, pari a quello dello scorso anno.

Si tratta del decreto ministeriale 23 gennaio 2021 (cd. MIT 11), che in maniera del tutto analoga al provvedimento dell'anno precedente (cfr. DM 337/2019 e sue modifiche), consente alle imprese di autotrasporto conto terzi aventi sede in Italia e loro raggruppamenti di presentare domanda per ottenere i contributi alla formazione da impartire ai propri titolari, soci, amministratori, collaboratori e soprattutto ai dipendenti, inquadrati nel relativo CCNL di settore (Autotrasporto e Spedizione).

Rispetto al decreto del 2019, si segnalano le seguenti novità:

1. la **domanda** va presentata in via telematica, con firma digitale del rappresentante legale dell'impresa, seguendo le specifiche modalità che saranno indicate sul sito della RAM (ad oggi ancora non diramate) nel periodo compreso tra il 15 febbraio **al 19 marzo 2021** (termine perentorio);
2. le attività formative, che dovranno svolgersi nel periodo compreso tra il **19 aprile ed il 6 agosto 2021**, stante l'attuale stato di emergenza sanitaria, potranno svolgersi con modalità a distanza, purché il sistema utilizzato consenta:
  1. la ripresa video contemporanea di tutti i partecipanti alla lezione (docente, tutor e corsisti);
  2. il riconoscimento di tutti i partecipanti, con esibizione di copia del loro documento d'identità, nonché con un codice alfanumerico di

- accesso alla piattaforma;
3. l'intera registrazione del corso, con obbligo di archiviazione in formato elettronico e messa a disposizione di tale registrazione all'Amministrazione (su richiesta di questa);
  4. la comunicazione dei codici di accesso alla piattaforma al Soggetto gestore (cioè alla RAM SpA).

Per il resto, la disciplina dettata dal nuovo decreto sulla formazione è identica a quello dell'anno precedente e prevede:

3. la diversificazione dell'importo massimo del contributo erogabile secondo la tipologia dell'azienda. Non più un limite massimo per ciascuna impresa, bensì un importo diverso secondo il numero dei dipendenti, così articolato:

- 15.000 per microimprese (con meno di 10 dipendenti)
- 50.000 per imprese piccole (con meno di 50 dipendenti)
- 130.000 per imprese medie (con meno di 250 dipendenti) e
- 200.000 per imprese grandi (da 250 dipendenti in su).

Anche per i Consorzi e le Cooperative vige un limite, fissato a 800mila euro, sempreché siano composti da imprese la cui somma di contributi sia pari o superiore a detta cifra;

4. la compilazione di un registro di presenza, che oltre a quello cartaceo, sarà costituito anche dalla registrazione del corso con formazione a distanza. I registri cartacei andranno sempre vidimati dall'ente attuatore della formazione. Ogni variazione dal calendario andrà fatta on-line, in via ordinaria almeno tre giorni prima della data da modificare e, in caso di forza maggiore, anche con minor anticipo purché sia indicato e documentato il motivo del mancato rispetto dei tre giorni;
5. la pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse a contributo, con

l'indicazione delle imprese richiedenti e dei costi totali da queste indicate. Detta pubblicazione verrà fatta a cura della Commissione di valutazione, sul sito della RAM (soggetto gestore della misura), entro la data del 14 aprile 2021, anche per dar modo alle imprese che hanno fatto domanda di valutare se iniziare il progetto formativo presentato. L'elenco sarà aggiornato periodicamente con le varie fasi del procedimento (avanzamento formazione, rendicontazione, integrazione documentazione finale ed erogazione beneficio);

6. la conferma che ogni impresa può presentare **una sola domanda di accesso** al contributo e che in caso di più domande, quelle successive saranno escluse;
7. il parametro massimo secondo cui tutte le spese per le attività formative (tranne le generali indirette ed il costo del personale) devono essere **pari o superiori al 50%** dei costi ammissibili del piano formativo;
8. la specifica che alla domanda vanno indicati, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi :
  1. il soggetto attuatore delle azioni formative, tra quelli previsti dal DPR 83/2009, che non potrà in nessun caso essere modificato (detto ente deve rilasciare una dichiarazione di atto notorio di aver preso visione del corso e di impegno a realizzarlo);
  2. il programma del corso di formazione che l'impresa, la cooperativa o il consorzio intende svolgere, con l'indicazione delle materie d'insegnamento, la data d'inizio e di fine del progetto, il numero delle ore di formazione, il numero e la tipologia dei destinatari dell'iniziativa ed il possibile svolgimento dei corsi in FAD. Viene confermato che sono esclusi dalla formazione sia i corsi per la sicurezza nei luoghi di lavoro (non ammessi a sovvenzionamento dal reg. UE 651/2014), sia quelli per l'accesso alla formazione, che quelli per l'acquisizione o il rinnovo di titoli necessari per l'autotrasporto (ad es. CQC);
  3. il preventivo delle voci di spesa (compensi dei docenti in aula, dei tutor e degli altri costi per l'erogazione della formazione; le spese di trasferta, il costo dei materiali e forniture attinenti al progetto, nonché le spese per le aule, le attrezzature e gli ammortamenti degli strumenti utilizzati nel progetto formativo; servizi di consulenza per ideazione e attuazione della formazione - tutte queste voci devono essere al meno pari al 50% del totale costi;

nonché il costo del personale in formazione e le spese generali indirette). Viene confermato che le spese preventivabili devono essere sostenute solo dopo l'inizio del periodo formativo, tranne quelle per elaborazione e preparazione del piano (che devono comunque essere successive alla pubblicazione in gazzetta del nuovo decreto, cioè al 31 gennaio 2021);

4. il calendario del corso;
9. la conferma dei massimali già previsti lo scorso anno; 120 euro per ogni ora di docenza; 30 euro per ogni ora di tutoraggio, 20% il valore massimo della consulenza rispetto al totale dei costi ammissibili;
10. la certificazione della rendicontazione contabile del piano formativo da parte di un Revisore legale indipendente iscritto nello specifico Registro (di cui al D.lgv. 39/2010).

Come lo scorso anno, viene previsto che tutte le domande presentate nei termini saranno automaticamente considerate ammissibili, se entro il 14 aprile 2021 non verrà comunicata, via PEC, l'eventuale inammissibilità all'impresa proponente.

Per le domande di formazione ammesse, l'attività formativa potrà essere avviata soltanto a partire da lunedì **19 aprile 2021** e andrà in ogni caso **terminata** entro venerdì **6 agosto 2021** (compreso).

Alla rendicontazione, da inviare via PEC, andranno allegate le fatture quietanzate ed i documenti previsti lo scorso anno.

Da ultimo si rammenta sempre che l'erogazione del contributo avverrà al termine della valutazione delle rendicontazioni e nei limiti dello stanziamento complessivo, per cui in caso di superamento di questo, il contributo sarà proporzionalmente ridotto a tutti gli aventi titolo.

FONTE: FAI-CONFTRASPORTO